



DELIBERA N. 224/19/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELL'AUTORITÀ DI
SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE (C.F. 95255720633)
PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE
NELL'ARTICOLO 41 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

(CONTESTAZIONE N. 16/19/SIR)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 17 ottobre 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico della radiotelevisione”*, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 7 settembre 2005, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante *“Testo Unico dei Servizi di media audiovisivi e radiofonici”*, (di seguito denominato *Tusmar*) e in particolare l’art. 41 che disciplina le modalità di destinazione delle somme per l’acquisto di spazi pubblicitari sui mezzi di comunicazione di massa per fini di comunicazione istituzionale e l’art. 51, comma 2, lett. f, che individua il presidio sanzionatorio da applicare nei riguardi dei soggetti pubblici che abbiano violato l’art. 41 del precitato Testo unico;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”* e successive modifiche;

VISTO l’articolo 7 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *“Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* ai sensi del quale *“Il Presidente e i Componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli*



indifferibili e urgenti, fino all'insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019".

VISTA la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2009 recante *"Indirizzi interpretativi ed applicativi in materia di destinazione delle spese per l'acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177"*, sulla quale il Consiglio ha reso il proprio parere nella seduta del 14 settembre 2009;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito: "Autorità"), recante *"Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS del 28 marzo 2019;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante adozione del *«Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante "Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"»*, e, in particolare, l'Allegato A, recante *"Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni"*, come modificato dalla delibera n. 529/14/CONS del 13 ottobre 2014 e, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS del 16 ottobre 2015, recante *"Modifiche al Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni"*;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *"Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"*;

VISTA la delibera n. 390/15/CONS, del 17 giugno 2015, recante *"Modifiche al Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità"* con la quale sono state conferite al Servizio Ispettivo, Registro e Co.re.com. dell'Autorità le funzioni di regolamentazione, di vigilanza, anche attraverso i Co.re.com., e sanzionatorie in materia di pubblicità delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici di cui all'art. 41 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;

VISTA la delibera n. 4/16/CONS, 14 gennaio 2016, recante *"Nuove modalità per la comunicazione all'Autorità delle spese pubblicitarie delle AA.PP. e degli enti pubblici di cui all'art. 41, comma 1, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Approvazione di un nuovo modello telematico e differimento del termine di presentazione delle comunicazioni"*;

VISTA la delibera n. 59/17/CONS, dell'8 febbraio 2017, recante *"Termine di presentazione delle comunicazioni all'Autorità delle spese pubblicitarie delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici di cui all'articolo 41, comma 1, del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177"*;

VISTI gli esiti del monitoraggio d'ufficio sulle comunicazioni delle spese pubblicitarie da parte delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la nota trasmessa all'AGCOM dall'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale in data 19/06/2019 (prot. AGCOM n. 0267839);

VISTO l'atto di contestazione n. 16/19/SIR del 1° luglio 2019, trasmesso via PEC AGCOM (prot. n. 0285906 del giorno 01/07/2019) e consegnato, in data 02/07/2019, all'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del Direttore del Servizio ispettivo, Registro e Co.Re.Com. n. 16/19/SIR del 1° luglio 2019, trasmesso via PEC AGCOM (prot. n. 285906 del giorno 01/07/2019) e consegnato in data 02/07/2019, è stata contestata all'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale (di seguito denominato AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE) la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 41 del *Tusmar*.

Difatti, dall'esame degli atti prodotti dall'Ente, in data 19/06/2019 (prot. AGCOM n. 0267839), relativamente alle spese per pubblicità istituzionale riferite all'esercizio finanziario 2017, è emerso che gli impegni di spesa per l'acquisto di spazi pubblicitari su mezzi di comunicazione di massa riferiti al predetto esercizio finanziario (2017), risultavano destinati:

- a quotidiani e periodici per l'importo di euro 10.014,98, pari al 100 % del totale delle spese pubblicitarie (euro 10.014,98);
- all'emittenza privata televisiva e radiofonica locale per l'importo di Euro: 0,00, pari allo 0 % del totale delle spese pubblicitarie (euro 10.014,98);
- ad altri mezzi di comunicazione per l'importo di euro 0,00, pari allo 0 % del totale delle spese pubblicitarie (euro 10.014,98).

L'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE, dunque, in base ai dati rilevati dagli atti istruttori del procedimento, risultava avere violato l'articolo 41, comma 1, del *Tusmar* ove è fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche e agli enti pubblici anche economici di riservare sul totale delle spese destinate all'acquisto di spazi su mezzi di comunicazione di massa una quota almeno del 50% a giornali quotidiani e periodici e di almeno il 15% all'emittenza privata televisiva e radiofonica locale. In particolare, con riferimento all'esercizio finanziario 2017, l'Ente risultava non aver rispettato la quota destinata all'emittenza privata televisiva e radiofonica locale.

2. Deduzioni dell'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE ed approfondimenti istruttori

All'esito della notifica dell'avvio del procedimento (avvenuta in data 1° luglio 2019, prot. AGCOM n. 0285906), l'Ente ha trasmesso le memorie difensive in data 31/07/2019 (prot. AGCOM n. 0340031) al fine di chiarire la sua posizione rispetto alle violazioni contestate.



Nella predetta memoria difensiva si rappresenta, anzitutto, che *“La somma a disposizione per le spese pubblicitarie pari a 10 mila euro, per l’anno 2017, avrebbe comportato, in ossequio all’art. 41, l’assegnazione di 1.500 euro, iva compresa (il 15%) a una testata televisiva e/o radiofonica. L’esiguità della somma a disposizione non avrebbe impedito a questa Amministrazione di acquistare, non senza difficoltà, uno spazio pubblicitario su una TV o una radio locale. Il punto è che la linea di condotta di questa Amministrazione per l’acquisto di spazi pubblicitari è stata quella di rispondere alle offerte presentate nel corso dell’anno da alcune testate”*.

L’Ente evidenzia che *“L’elenco che è stato trasmesso ad AGCOM (...)”* e che *“(…) riguarda le testate “Il Mattino”, “La Repubblica Napoli”, “Il Denaro”, “Il Corriere del Mezzogiorno”, “Il Messaggero marittimo” e “Il Sole 24 ore”, si riferisce o a speciali sul porto (“Il Sole 24 ore”, “Il Mattino”, “Il Denaro”, “Il Messaggero marittimo”) o all’evento “Porto aperto 2017” che ci ha indotto a pubblicizzare sulle testate “Il Mattino”, “La Repubblica Napoli”, “Il Corriere del Mezzogiorno”, la manifestazione di apertura del porto ai cittadini con visite guidate in alcune aree dello scalo”*.

Viene, altresì, sottolineato che *“pur ammettendo l’errore”*, l’Ente ha agito al fine di procedere all’ *“(…) acquisto di redazionali, interviste, approfondimenti, sulla base di proposte provenienti, in massima parte, direttamente dalle testate indicate”*.

L’AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE sottolinea che *“Solo nel caso dell’evento “Porto aperto” la richiesta è partita dall’Amministrazione. Se dunque, delle Tv o delle radio locali avessero, come accade per quelle cartacee e online, presentato delle offerte di vendita di spazi pubblicitari, la nostra condotta sarebbe stata quella avuta con le testate prima indicate”*.

Inoltre, il suddetto Ente evidenzia il permanere del predetto *“obbligo di rispettare la legge e di destinare, anche in assenza di proposte da parte degli interessati (TV e Radio locali) la quota del 15%”*. Nella memoria difensiva, il rappresentante dell’Ente dichiara *“di non esserne venuto a conoscenza. Tanto precisato, si sottolinea che questa Amministrazione si impegna, a partire dal 2019 a distribuire, secondo quanto previsto dalla norma in oggetto, una quota, non inferiore al 15 % ai media audiovisivi e radiofonici”*.

3. Valutazioni dell’AGCOM

Anzitutto, va sottolineato che, con riguardo all’esercizio finanziario 2017, l’acquisto esclusivo, da parte dell’Ente, di spazi pubblicitari su *“quotidiani e periodici”*, non contemplando altri mezzi di comunicazione (nello specifico le *“emittenti radio e tv locali”*), ha determinato la violazione della disposizione stabilita dall’articolo 41, comma 1, del *Tusmar*. Attraverso la suddetta disciplina è stato stabilito l’obbligo, per ogni Amministrazione ed Ente pubblico, di rispettare le due quote percentuali (almeno il 50% su quotidiani e periodici e almeno il 15% su mezzi radio/tv locali) nell’ipotesi in cui un soggetto pubblico decida di effettuare pubblicità istituzionale.

Sostanzialmente, l’AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE ha proceduto all’ *“(…) acquisto di spazi pubblicitari (...)”* in risposta *“(…) alle offerte presentate nel corso dell’anno da alcune testate”* in relazione *“a speciali sul porto”*), ed ha precisato che se vi fossero state analoghe proposte anche da testate radiofoniche e televisive locali, le stesse sarebbero state prese, parimenti, in considerazione. A riguardo, l’Ente ha evidenziato che *“L’esiguità della somma a disposizione non avrebbe impedito a questa Amministrazione di acquistare, non senza difficoltà, uno spazio pubblicitario su una TV o una radio locale”*.



In definitiva, pur comprendendo la *ratio* che ha condotto l'Ente a modellare il suo comportamento secondo il predetto criterio, ciò non appare sufficiente a superare la criticità rilevata nell'atto di contestazione che ha dato avvio al presente procedimento.

Non è possibile, quindi, accogliere la motivazione in virtù della quale l'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE non ha potuto acquistare spazi pubblicitari su mezzi radio e/o tv locali, poiché nessuna emittente si è proposta di fornire servizi pubblicitari al suindicato Ente.

Al contempo, non appare sufficiente la motivazione per la quale l'Ente avrebbe avuto a disposizione una somma esigua per effettuare attività pubblicitaria sui predetti mezzi (anche se tale circostanza specifica - esiguità della somma a disposizione per l'acquisto di pubblicità - va, tuttavia, considerata ai fini della quantificazione della sanzione pecuniaria a carico dell'Ente).

Né, tantomeno, può essere ritenuto utile ai fini di un'eventuale archiviazione di questo procedimento, l'aver riconosciuto di non aver rispettato la quota d'obbligo relativa all'acquisto di spazi pubblicitari sulle emittenti radiotelevisive locali perché l'Ente ne ignorava l'esistenza.

Va, infine, considerato, in chiave positiva, che l'Ente si è anche impegnato “(...) a partire dal 2019 a distribuire, secondo quanto previsto dalla norma in oggetto, una quota, non inferiore al 15 % ai media audiovisivi e radiofonici”.

Dall'analisi complessiva delle suddette memorie, dunque, non si evincono elementi utili a chiarire la posizione dell'Ente ed a permettere il superamento della criticità contestata all'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE e, pertanto, risultano confermate le criticità rilevate nell'atto di contestazione poiché l'Ente, con riguardo all'esercizio finanziario 2017, ha impegnato le seguenti somme:

- su quotidiani e periodici l'importo di euro 10.014,98, pari al 100 % del totale delle spese pubblicitarie (euro 10.014,98);
- su emittenti radiofoniche e tv locali l'importo di euro 0,00, pari allo 0 % del totale delle spese pubblicitarie (euro 10.014,98);
- su altri mezzi di comunicazione l'importo di euro: 0,00, pari allo 0 % del totale delle spese pubblicitarie (euro 10.014,98).

In particolare, per quanto sopra, non risultano rispettate dall'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE le norme che stabiliscono che l'Amministrazione è tenuta a destinare “almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione Europea”.

Alla luce degli elementi emersi nel corso dell'istruttoria, si conferma il mancato rispetto da parte dell'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE delle quote d'obbligo stabilite per legge (ex art. 41 *Tusmar*) a favore della pubblicità da effettuarsi su emittenti radiofoniche e/o tv locali.

CONSIDERATO, pertanto, che, sulla base delle informazioni fornite dall'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE le quote percentuali indicate dall'articolo 41, comma 1, del *Tusmar* non risultano rispettate con riferimento all'esercizio finanziario 2017;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) a euro 51.646,00



(cinquantunmilaseicentoquarantasei/00) ai sensi degli articoli 41 e 51, comma 2, *lett. f)*, del *Tusmar*;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura di euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

La condotta tenuta dall'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE deve ritenersi di entità lieve, in considerazione della rilevazione di un ridotto *budget* in termini economici destinato per fini di pubblicità istituzionale su mezzi di comunicazione di massa, ai sensi dell'articolo 41 del *Tusmar*, per l'anno di contestazione.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dannose

L'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE si è mostrata collaborativa e proattiva nel fornire elementi utili in fase istruttoria, impegnandosi, *pro futuro*, ad un rigoroso rispetto della disciplina di settore.

C. Personalità dell'agente

L'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate a porre in essere gli adempimenti previsti dal quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, la sanzione irrogata – pari al minimo edittale – risulta congrua rispetto alla capacità economico-finanziaria dell'Ente, e non particolarmente afflittiva;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ACCERTA

che l'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE (C.F. 95255720633), con sede in Napoli, Piazzale Pisacane, snc, interno porto di Napoli, Cap 80133, ha violato, con riferimento all'esercizio finanziario 2017, l'articolo 41, comma 1 del *Tusmar*;

ORDINA

alla predetta AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE, di pagare la sanzione amministrativa di euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 41 *Tusmar* con riferimento all'esercizio finanziario 2017;



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
AGCOM COMUNICAZIONI

INGIUNGE

alla citata AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario, utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 224/19/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 224/19/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Roma, 17 ottobre 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi